

Bando per il sostegno alle attività economiche, commerciali e artigianali nel Comune di Ragogna

Premessa

- Considerato l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale per il sostegno del mondo produttivo, in particolare considerata l'emergenza epidemiologica COVID -19;
- Evidenziato che il perdurare dello stato di salute critica del sistema economico richiede sforzi straordinari;
- Ritenuto opportuno sostenere le piccole imprese artigianali e commerciali che rappresentano un presidio sociale sul territorio;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 04/12/2020, che assegna ai Comuni delle aree interne un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali e che, per l'annualità 2020, al Comune di Ragogna sono destinati € 47.908,00€;
- vista la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il presente bando si provvede a definire un bando di avviso pubblico per l'assegnazione di contributi

ART. 1

“Oggetto e finalità”

1. Il Comune di Ragogna intende dare un aiuto concreto alle attività economiche, commerciali ed artigianali che rappresentano che operano sul territorio. In particolare le finalità sono quelle di:
 - Mantenere e favorire la crescita del tessuto economico locale;
 - Favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti ai residenti e ad eventuali visitatori dell'area;
 - Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio.

ART. 2

“Soggetti beneficiari”

1. Possono accedere ai contributi le attività economiche, commerciali ed artigianali che rappresentano che operano sul territorio :
2. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese, in forma singola o associata, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, con sede legale e/o operativa (unita locale) nel Comune di Ragogna;
 - b) essere imprese attive nel Comune di Ragogna al momento della presentazione della richiesta;
 - c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
 - d) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - e) essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale;
 - f) rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
3. Non sono ammessi alla partecipazione al presente bando coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Ragogna.

ART. 3

“Misura del contributo”

1. Il contributo erogabile ad ogni ditta, avente i requisiti di cui al precedente articolo, non potrà superare l'80% delle spese sostenute per il progetto comprese le spese per costi di gestione di cui al successivo comma 1 dell'articolo 4, e comunque non potrà essere superiore ad euro 6.000,00.
2. L'importo di ogni progetto candidato non potrà essere inferiore a 500,00 euro.
3. Il plafond complessivo messo a disposizione per il presente bando è di 47.908,00 euro.
4. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti de minimis consente all'impresa di ottenere aiuti complessivamente non superiori a € 20.000,00 nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.

ART. 4

Tipologie di intervento ammesse a contributo

1. Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:
 - acquisto arredi nuovi interni ed esterni (ad es. mobili espositivi, tendaggi, pedane/dehors in genere, ecc...)
 - acquisto di attrezzature nuove;
 - impianti di servizio nuovi o di rifacimento per la messa in sicurezza dei medesimi, ai sensi delle normative vigenti in materia;
 - piccole opere edili di ristrutturazione con particolare riferimento al miglioramento estetico dell'esercizio, comprese vetrine e serrande;
 - investimenti per innovazioni tecnologiche volte alla digitalizzazione dei processi di vendita e prenotazioni a distanza;
 - servizi di promozione attraverso social media (sito internet, sistemi di promozione georeferenziata, social network ecc...);
 - installazione di connettività dedicata all'attività e ai clienti (escluse le spese relative ai canoni mensili);
 - spese per costi di gestione nella misura massima del 50% del contributo ritenuto concedibile (la percentuale verrà calcolata sul contributo concedibile e non sul contributo richiesto), anche non necessariamente collegate al progetto.
2. Saranno accolte le spese sostenute e quietanzate a far data dal 1 gennaio 2020 o da sostenere entro 31 marzo 2021.
3. Non sono comunque ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:
 - acquisto di terreni e/o immobili;
 - acquisto di materiali di consumo;
 - contratti di manutenzione
 - spese in auto-fatturazione
 - atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 - lavori in economia;
 - leasing;
 - altre spese non espressamente indicate tra quelle ritenute ammissibili.

ART. 5

Cumulabilità e divieto di cumulo

1. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative europee, statali e regionali, che costituiscano o meno aiuto di Stato, sulle spese ammesse a contributo.

ART. 6

“Modalità di presentazione delle domande”

1. La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica (allegato A), deve essere sottoscritta e compilata dal titolare dell'impresa richiedente, spedita esclusivamente **a mezzo PEC** all'indirizzo **comune.ragogna@certgov.fvg.it** entro il **28 febbraio 2021**.

2. Non saranno accolte le domande che giungeranno in data successiva al termine di scadenza fissato al comma 1.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

ART. 7

“Documentazione Richiesta”

1. Alla domanda di contributo va allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
 - a) domanda di ammissione, compilata su apposito modello sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
 - b) breve relazione descrittiva dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento redatta sull'apposito modulo allegato al presente bando (allegato B);
 - c) copia del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa;
 - d) fattura quietanzata nel caso di spese già sostenute al momento della presentazione della domanda;
 - e) preventivo di spesa redatto sull'apposito modulo allegato al presente bando nel caso di spese da sostenere entro il 31.03.2021 (allegato B).

ART. 8

“Istruttoria e valutazione delle domande”

1. L'istruttoria delle domande e dei progetti, sotto il profilo della regolarità e dell'ammissibilità, verranno effettuate dall'Ufficio Segreteria. Il responsabile del procedimento è il dott. Sandro Michelizza, Responsabile del Servizio (tel. 0432-957255, e-mail: protocollo@comuneragogna.it)
2. Le domande verranno ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di ricezione presso la PEC del Comune di Ragogna e dopo la validazione tecnica di cui al precedente comma 1.

ART. 9

“Concessione e liquidazione dei contributi”

1. Entro 30 giorni dalla predisposizione della graduatoria finale, il Servizio provvederà a dare comunicazione formale dell'avvenuta concessione ai soggetti interessati e del motivo di diniego ai soggetti esclusi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata.
 2. L'erogazione del contributo spettante avverrà entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo in unica soluzione con versamento sul Conto corrente indicato dall'impresa al momento della presentazione della domanda.
- Per i preventivi di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del presente bando, l'erogazione avverrà solo dopo la presentazione delle fatture quietanzate che dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'ente entro e non oltre il 30/04/2021.

ART. 10

“Obblighi dei beneficiari”

1. I beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
 - ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando;
 - assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate entro i termini stabiliti;
 - conservare per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato;
 - non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per 5 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - mantenere la destinazione d'uso dei beni e opere finanziate per 5 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

ART. 11

“Controlli”

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli, secondo le vigenti disposizioni di legge, sulle dichiarazioni rese e sugli interventi realizzati e finanziati.

ART. 12
“Riservatezza e partecipazione al procedimento”

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune nel corso dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando.

I dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici al fine di effettuare i necessari controlli (Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Si informano le imprese che le stesse hanno il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potranno poi chiedere la limitazione del trattamento che le riguardano e potranno opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragogna in persona del Sindaco pro-tempore

L’incaricato del trattamento è il T.P.O. del Servizio Amministrativo del Comune di Ragogna., Sandro Michelizza, tel. 0432 957255, e-mail segretario@comuneragogna.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è GA Service., avente sede in Via Prosecco 50, Trieste, tel. 0432/951473 cell. 329/1215005, e-mail ambottag@gmail.com, PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it

Ragogna, lì 20.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Sandro Michelizza